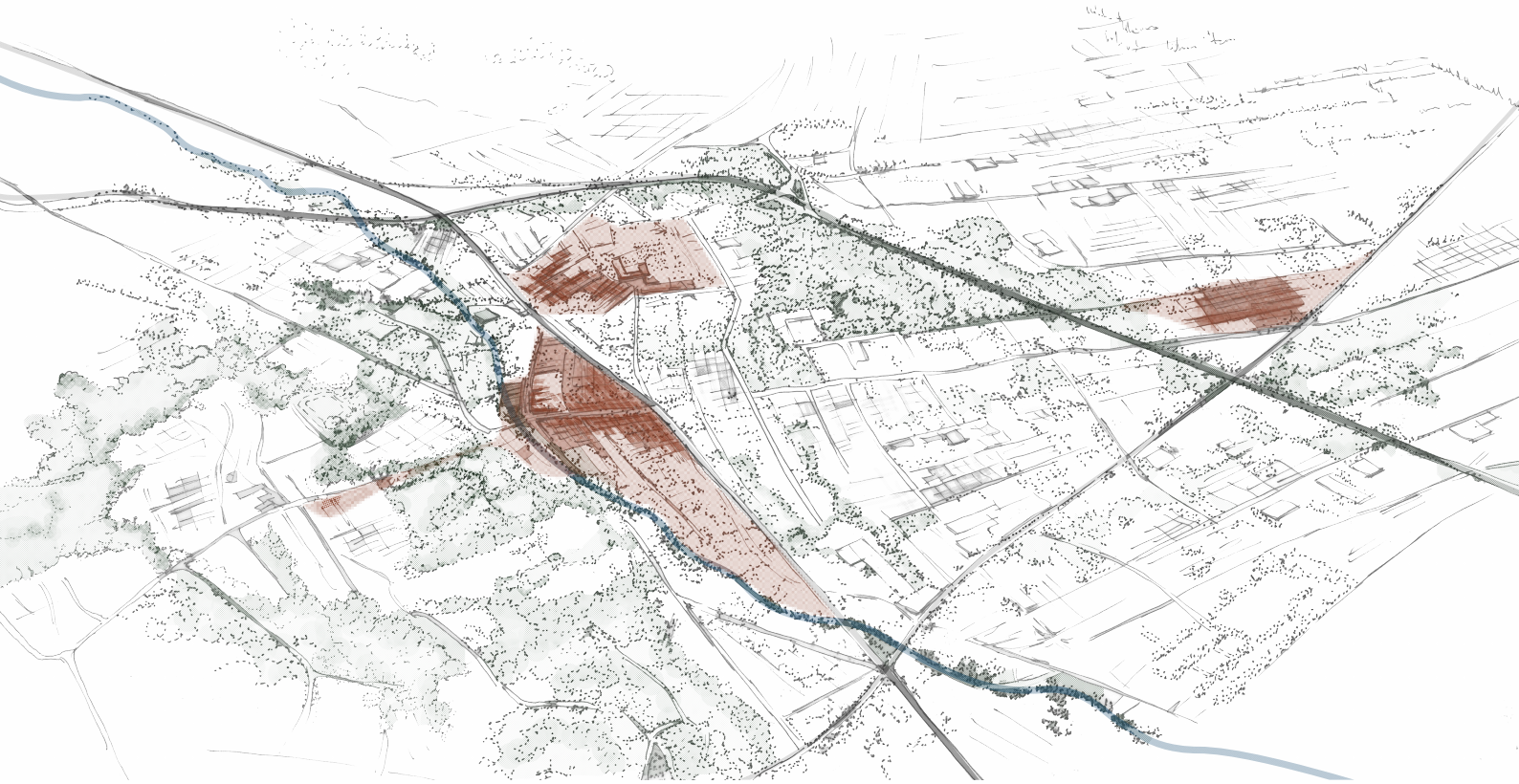
Città di Seveso
Provincia di Monza e Brianza

VARIANTE GENERALE AL PGT



PIANO DELLE ATTREZZATURE RELIGIOSE [PAR]
Relazione e Norme di Attuazione

SINDACO
Dott.ssa Alessia Borroni

ASSESSORE CON DELEGHE A: URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, SERVIZI CIMITERIALI E SERVIZI DEMOGRAFICI, ARREDO URBANO, RIGENERAZIONE URBANA, URP
Geom. Michele Amato

UFFICIO DI PIANO
Arch. Nadia Villa [Dirigente Settore Servizi Territoriali]
Dott. Mauro Facchinetti [Responsabile settore edilizia privata]
Geom. Antonello Digilio

CENTRO STUDI PIM
arch. Alessandro Alì [Direttore]
arch. Cristina Alinovi [Capo progetto]
ing. Francesca Boeri [VAS-PUGSS Capo progetto]
arch. Elena Scaglioni [consulente esterno]

IST_36_23_ELA_ID64_64
luglio 2026

SOMMARIO

1.RELAZIONE **4**

1.1 Inquadramento normativo *5*

1.2 Obiettivi *7*

1.3 Servizi religiosi esistenti *8*

1.4 Istruttoria delle istanze pervenute *9*

1.5 Piano delle attrezzature religiose [PAR] *9*

1.6 Elenco delle attrezzature religiose *12*

2.NORME DI ATTUAZIONE **14**

Art. 1 Natura e contenuti *15*

Art. 2 Elaborati del Piano per le attrezzature religiose *15*

Art. 3 Ambito di applicazione *15*

Art. 4 Disciplina delle attrezzature religiose di nuova previsione *16*

Art. 5 Disciplina delle attrezzature religiose esistenti *17*

Art. 6 Disciplina delle attrezzature religiose urbanisticamente non rilevanti *18*

1.RELAZIONE

1.1 Inquadramento normativo

Costituzione della Repubblica italiana artt. 2, 3, 8 e 19

"La Repubblica riconosce e garantisce concretamente i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale [art. 2] stabilendo che tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge e hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano [art. 8] e affermando che tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume [art. 19]".

Legge n. 1159/1929, recante "Disposizioni sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato e sul matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti medesimi" e il R.D. 28 febbraio 1930, n. 289, recante "Norme per l'attuazione della legge n. 1159/1929, sui culti ammessi nello Stato e per coordinamento di essa con le altre leggi dello Stato".

Regione Lombardia ha approvato la **LR n. 2 del 03/02/2015** "Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 [Legge per il governo del territorio] - Principi per la pianificazione delle attrezzature per servizi religiosi" che ha introdotto sostanziali modifiche alle disposizioni relative alla realizzazione di edifici di culto e di attrezzature destinate a servizi religiosi definendo una nuova metodologia di approccio della pianificazione comunale al tema dei luoghi di culto.

Le modifiche apportate dalla LR 2/2015 all'art. 72 della LR 12/2005, a loro volta rettificate dalla sentenza della Corte Costituzionale n 63/2016, dispongono, infatti, che "le aree che accolgono attrezzature religiose o che sono destinate alle attrezzature stesse sono specificamente individuate nel piano delle attrezzature religiose, atto separato facente parte del piano dei servizi, dove vengono dimensionate e disciplinate sulla base delle esigenze locali, valutate le istanze avanzate dagli enti delle confessioni religiose di cui all'art. 70" [ovvero di tutte le confessioni religiose come indicato dall'art. 70 commi 1, 2 e 2-bis, della LR 12/2005 e smi].

Tenuto conto che all'art. 72 comma 1 della LR 12/2005 viene stabilito che "le aree che accolgono attrezzature religiose o che sono destinate alle attrezzature stesse sono specificamente individuate nel piano delle attrezzature religiose [...] dove vengono dimensionate e disciplinate sulla base delle esigenze locali, valutate le istanze avanzate dagli enti delle confessioni religiose", la Variante al PGT adottata già risponde in parte a quanto sancito dalla normativa per quanto concerne le aree che accolgono attrezzature religiose esistenti. Infatti, la proposta di Nuovo Documento di Piano e Variante al Piano delle Regole e Piano dei Servizi riporta nella tavola PS.01"Aree e servizi pubblici e di interesse pubblico o generale: previsioni" le attrezzature religiose "areali", individuate cartograficamente con una specifica pertinenza.

Per quanto riguarda invece i "Servizi religiosi", ovvero quelle oggetto di previsioni, si precisa che l'impostazione della proposta del Nuovo Documento di Piano e Variante al Piano delle Regole e Piano dei Servizi non prevede la localizzazione di nuove aree per servizi ponendo attenzione alla salvaguardia del consumo di suolo e, in generale, alle questioni climatico ambientali, bensì la definizione della domanda di servizi che si traduce, di fatto, nella definizione e flessibilità dell'offerta degli stessi.

Secondo quanto disposto dal comma 5 del citato art. 72 della LR 12/05, il predetto Piano deve essere approvato dai comuni che intendessero prevedere nuove attrezzature.

Il comma 7 del medesimo articolo dispone che il piano delle attrezzature religiose consideri tra l'altro:

- la presenza di strade di collegamento adeguatamente dimensionate o, se assenti o inadeguate, ne prevede l'esecuzione o l'adeguamento con onere a carico dei richiedenti;
- la presenza di adeguate opere di urbanizzazione primaria o, se assenti o inadeguate, ne prevede l'esecuzione o l'adeguamento con onere a carico dei richiedenti;
- distanze adeguate tra le aree e gli edifici da destinare alle diverse confessioni religiose. Le distanze minime sono definite con deliberazione della Giunta regionale;
- uno spazio da destinare a parcheggio pubblico in misura non inferiore al 200 per cento della superficie lorda di pavimento dell'edificio da destinare a luogo di culto. Il piano dei servizi può prevedere in aggiunta un minimo di posteggi determinati su coefficienti di superficie convenzionali;
- la realizzazione di adeguati servizi igienici, nonché l'accessibilità alle strutture anche da parte di disabili;
- la congruità architettonica e dimensionale degli edifici di culto previsti con le caratteristiche generali e peculiari del paesaggio lombardo, così come individuate nel PTR.

Le attrezzature religiose, così come definite dal comma 1 dell'art. 71 della Legge Regionale n. 12/2005 e s.m.i., costituiscono opere di urbanizzazione secondaria ai sensi del comma 2 del medesimo articolo.

Inoltre, l'art. 72, comma 3, della Legge Regionale n. 12/2005 e s.m.i., prevede che il Piano per le Attrezzature Religiose sia sottoposto alla medesima procedura di approvazione dei piani che compongono il Piano di Governo del Territorio di cui all'art. 13.

Ai sensi dell'art. 4, comma 2 della Legge Regionale n. 12/2005 e s.m.i. il Piano delle attrezzature Religiose dovrà essere sottoposto a valutazione Ambientale.

Le disposizioni dettate dal sopracitato comma 7 dell'art. 72 della Legge Regionale n. 12/2005 e s.m.i. non si applicano alle attrezzature esistenti all'entrata in vigore delle Legge Regionale 3 febbraio 2015, n. 2 "Modifiche alla Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 [Legge per il governo del territorio] - Principi per la pianificazione delle attrezzature per servizi religiosi".

Pertanto, l'Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno inserire la redazione del Piano delle Attrezzature Religiose nell'ambito della procedura di predisposizione del Nuovo Documento di Piano e Variante al Piano delle Regole e Piano dei Servizi. Essendo l'Ente tenuto a dotarsi del PAR sopra citato, quale atto separato facente parte del Piano dei Servizi.

Redigendo il Piano per le attrezzature religiose [PAR], l'Amministrazione Comunale, oltre a conformarsi a quanto previsto dalla normativa regionale, ha, quindi, la possibilità di affrontare e dare risposta al tema della libertà di culto sul territorio comunale, individuando le attrezzature religiose esistenti e quelle di nuova previsione senza apportare modifiche sostanziali alla Variante al PGT, dimensionate e disciplinate sulla base delle esigenze locali e valutate anche le istanze presentate dagli enti delle confessioni religiose in fase di osservazione alla Variante generale del PGT.

1.2 Obiettivi

Il Piano delle Attrezzature Religiose intende perseguire i seguenti obiettivi:

1. Censire le attrezzature religiose e gli edifici di culto esistenti;
2. Promuovere le condizioni per rendere effettiva la libertà religiosa, di pensiero, di parola, di insegnamento, di educazione, di ricerca, nonché l'accesso ai mezzi di comunicazione;
3. Garantire agli appartenenti di qualsivoglia confessione religiosa, presenti sul territorio comunale, il pieno esercizio del culto in luoghi a ciò deputati;
4. Verificare il rispetto delle disposizioni urbanistiche in relazione alla sicurezza dei luoghi, all'ordine pubblico, alla coerenza con la disciplina urbanistica in materia;
5. Stimare l'eventuale necessità di nuove aree ove insediare nuove attrezzature religiose o l'utilizzabilità al medesimo fine di immobili inutilizzati esistenti [da eliminare se si intende disciplinare il fenomeno solo attraverso le strutture esistenti e quelle urbanisticamente non rilevanti].

Con la predisposizione del presente Piano l'Amministrazione Comunale ha provveduto ad un'individuazione puntuale e specifica degli immobili e delle relative aree di pertinenza che accolgono le attrezzature religiose.

A seguito di un'accurata analisi si è provveduto a individuare nell'elaborato cartografico PAR_TAV01_ATTREZZATURE RELIGIOSI ESISTENTI – lo stato di fatto dei luoghi di culto e delle aree e edifici che accolgono le attrezzature religiose.

1.3 Servizi religiosi esistenti

Il Comune di Seveso presenta una geografia articolata dei servizi religiosi, distribuita in modo da servire le diverse zone del territorio comunale. In particolare, sono presenti i servizi religiosi esistenti elencati nella seguente tabella:

n.	Denominazione	Indirizzo	Riferimenti catastali	Destinazione PGT	Piano Attrezzature religiose [PAR]	
					Tipologia	Formato
1	Centro Pastorale Ambrosiano San Pietro	Via San Carlo, 2	Foglio 3; Mappale A; 28; 30; 44; 186-191; 197; 200.	Servizi pubblici	Servizi religiosi esistenti	Areale
2	Oratorio San Pietro Martire	Via San Francesco d'Assisi, 15	Foglio 15; Mappale 36; 39.	Servizi pubblici	Servizi religiosi esistenti	Areale
3	Oratorio Paolo VI	Via Vittorio Veneto, 21	Foglio 11; Mappale 149-150.	Servizi pubblici	Servizi religiosi esistenti	Areale
4	Chiesa Parrocchiale di San Carlo	Via Sant'Ambrogio, 2	Foglio 10; Mappale A; 91.	Servizi pubblici	Servizi religiosi esistenti	Areale
5	Oratorio San Carlo	Via Sant'Ambrogio, 2	Foglio 10; Mappale A; 91; 318; 237.	Servizi pubblici	Servizi religiosi esistenti	Areale
6	Parrocchia Prepositurale dei SS. Gervaso e Protaso	Via Camillo Benso Cavour, 2	Foglio 13; Mappale A; 379; 381-382; 384; 389.	Servizi pubblici	Servizi religiosi esistenti	Areale
7	Beata Vergine Immacolata	Via Trento e Trieste, 39	Foglio 29; Mappale A; 114.	Servizi pubblici	Servizi religiosi esistenti	Areale
8	Chiesa Parrocchiale di San Clemente	Via Bartolomeo Colleoni, 4	Foglio 19; MappaleA; 334, 337.	Servizi pubblici	Servizi religiosi esistenti	Areale

1.4 Istruttoria delle istanze pervenute

Nella fase di presentazione di proposte e suggerimenti è stata presentata una proposta riguardo le attrezzature religiose:

- n. 13: Comune di Seveso - Ex Seminario Arcivescovile di Milano. Suggerimenti e proposte all'avviso di procedimento del Nuovo Documento di Piano della Variante al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi del Piano di Governo del Territorio [PGT], Piano Urbano Generale dei Servizi del Sottosuolo [PUGSS] e Piano delle Attrezzature Religiose [PAR] del Comune di Seveso ai sensi dell'art. 13 comma 2 della LR 12/2005 e s.m.i. e contestuali all'avvio del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica [VAS] e Valutazione di Incidenza [VIncA] avviato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 21/07/2023 afferente l'immobile in uso alla Fondazione "Centro Ambrosiano di documentazione e studi religiosi" [Ex Seminnario Arcivescovile di Milano].

La proposta evidenzia come il complesso immobiliare, attualmente classificato dal PGT vigente come destinato a "luoghi per il culto e servizi religiosi", risulti in gran parte dismesso e caratterizzato da elevati costi di gestione. Viene suggerita la valorizzazione dell'intero complesso tramite l'introduzione di funzioni integrative e compatibili con quella principale religiosa, quali attività formative, culturali, di ospitalità e l'utilizzo della mensa anche per servizi esterni. Inoltre, viene presentata la possibilità di attivare iniziative convenzionate con l'Amministrazione Comunale per finalità di interesse pubblico o generale.

Inoltre, viene suggerita una revisione della classificazione urbanistica dell'ambito, che preveda una destinazione più flessibile riconducibile ai servizi di interesse pubblico o generale, in grado di consentire la compresenza della funzione religiosa con ulteriori attività complementari.

Infine, viene richiamata la necessità di approfondire alcuni aspetti infrastrutturali, in particolare relativi alla viabilità di accesso all'area.

A seguito del lavoro svolto di condivisione e perfezionamento con l'Amministrazione Comunale, tale ambito è stato individuato come Area Speciale nel Documento di Piano. Essendo una previsione da Documento di Piano, fintanto che non verrà attuata tale proposta, l'ambito rimane classificato come Servizio religioso.

1.5 Piano delle attrezzature religiose [PAR]

La finalità del presente Piano per le attrezzature religiose è quello di fornire al Piano di Governo del Territorio [precisamente al Piano dei Servizi] regole che possano promuovere e allo stesso tempo ottimizzare l'insediamento di attrezzature di interesse comune destinate a servizi religiosi da effettuarsi da parte degli enti istituzionalmente competenti in materia di culto, di qualsiasi confessione religiosa così come disposto dall'art. 70, commi 1, 2 e 2-bis, della LR 12/2005 e smi.

Il Piano per le attrezzature religiose individua le attrezzature religiose:

- Esistenti prima della LR 2/2015 [approvata il 03/02/2015 e pubblicata sul BURL n. 6,

suppl. de05/02/ 2015]. Saranno quindi individuati come luoghi di culto esistenti [con riferimento all'art. 71 della LR 12/2005 e smi. e alla circolare regionale 20 febbraio 2017 - n. 3 - della DG Territorio, urbanistica, difesa del suolo e Città Metropolitana]:

- a) Gli immobili destinati al culto anche se articolati in più edifici compresa l'area destinata a sagrato;
- c bis) Gli immobili destinati a sedi di associazioni, società o comunità di persone in qualsiasi forma costituite, le cui finalità statutarie o aggregative siano da ricondurre alla religione, all'esercizio del culto o alla professione religiosa quali sale di preghiera, scuole di religione o centri culturali; finalità statuarie che dovranno rispettare i principi e i valori della Costituzione Italiana nonché delle norme dell'Ordinamento Giuridico Italiano, in particolare la parità di diritti tra uomo e donna.

- I nuovi spazi da adibire al culto, individuati a seguito della valutazione delle richieste specifiche da parte delle diverse confessioni religiose [art. 72 comma 1 della LR 12/2005] e della messa a disposizione di un'area di proprietà comunale tramite avviso pubblico.

Nel Piano per le Attrezzature Religiose [PAR] sono censiti e cartografati i luoghi di culto esistenti, riconosciuti come tali in virtù di un titolo legittimo oppure in quanto appartenenti al patrimonio storico religioso.

Tuttavia, per le attrezzature religiose esistenti riportate e per quelle non indicate nel Piano per le attrezzature religiose, è comunque sempre valido il relativo titolo abilitativo legittimo, al fine di rendere sempre attuale la mappatura dei luoghi di culto esistenti, è previsto l'eventuale aggiornamento delle attrezzature religiose disposto con determinazione dirigenziale.

Inoltre, il PAR esclude dalla rilevanza urbanistica gli spazi di culto fino a 250 mq di superficie lorda. La disciplina introdotta risulta coerente con i principi affermati dalla Corte Costituzionale, in particolare con la sentenza n. 254/2019, in quanto individua criteri oggettivi e non discriminatori per la localizzazione e la regolazione delle attrezzature religiose di minore dimensione. La norma, infatti, esclude dalla rilevanza urbanistica gli spazi di culto fino a 250 mq di superficie lorda, disciplinandone tuttavia le condizioni insediative in modo uniforme, attraverso prescrizioni funzionali e prestazionali [dotazioni di parcheggio, accessibilità, servizi]. La localizzazione è limitata alle aree produttive, escludendo le zone residenziali, secondo un criterio di compatibilità urbanistica generale e non riferito a specifiche confessioni religiose. I parametri edilizi previsti per gli eventuali interventi [indice di edificabilità, copertura e altezza] costituiscono indicazioni di carattere ipotetico e orientativo, finalizzate a garantire un corretto inserimento nel contesto territoriale. In tal modo la disciplina persegue un equilibrio tra libertà di culto e governo del territorio, in linea con il quadro costituzionale di riferimento.

Per quanto riguarda le attrezzature religiose di nuova previsione, al fine di non precludere

la possibilità di richiesta di nuovi spazi da adibire a luogo di culto anche in futuro, si prevede la possibilità di valutare le eventuali istanze di inserimento di nuove aree da destinare ad attrezzature religiose, in aggiunta a quelle previste dal presente piano, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale, come previsto dall'art. 72 comma 3 della LR 12/2005. Inoltre, in aggiunta alle aree individuate dal Piano per le Attrezzature Religiose, sulla base delle istanze presentate dagli enti istituzionalmente competenti in materia di culto, l'Amministrazione Comunale prevede, in attuazione del Piano di Governo del Territorio, la possibilità di reperire nuove aree per l'accoglimento di nuove attrezzature religiose, nel rispetto della normativa vigente. Tale facoltà, attraverso apposita variante, viene estesa anche per eventuali ambiti interessati da provvedimenti già adottati o approvati. Tale processo è utile al fine di ottenere un inquadramento costante e aggiornato, oltre che dei luoghi di culto esistenti, anche delle eventuali richieste di nuovi immobili in cui insediare i luoghi per il culto, la cui domanda è strettamente collegata con l'evolversi delle dinamiche sociali che modificano i naturali sviluppi della società.

Le attrezzature religiose cartografate nel piano coprono, nel loro insieme, tutto il territorio comunale come evidenziato nella tabella del seguente paragrafo.

1.6 Elenco delle attrezzature religiose

1.6.1. Servizi religiosi esistenti

n.	Denominazione	Indirizzo	Riferimenti catastali	Destinazione PGT	Piano Attrezzature religiose [PAR]	
					Tipologia	Formato
1	Centro Pastorale Ambrosiano San Pietro	Via San Carlo, 2	Foglio 3; Mappale A; 28; 30; 44; 186-191; 197; 200.	Servizi pubblici	Servizi religiosi esistenti	Areale
2	Oratorio San Pietro Martire	Via San Francesco d'Assisi, 15	Foglio 15; Mappale 36; 39.	Servizi pubblici	Servizi religiosi esistenti	Areale
3	Oratorio Paolo VI	Via Vittorio Veneto, 21	Foglio 11; Mappale 149-150.	Servizi pubblici	Servizi religiosi esistenti	Areale
4	Chiesa Parrocchiale di San Carlo	Via Sant'Ambrogio, 2	Foglio 10; Mappale A; 91.	Servizi pubblici	Servizi religiosi esistenti	Areale
5	Oratorio San Carlo	Via Sant'Ambrogio, 2	Foglio 10; Mappale A; 91; 318; 237.	Servizi pubblici	Servizi religiosi esistenti	Areale
6	Parrocchia Prepositurale dei SS. Gervaso e Protaso	Via Camillo Benso Cavour, 2	Foglio 13; Mappale A; 379; 381-382; 384; 389.	Servizi pubblici	Servizi religiosi esistenti	Areale
7	Beata Vergine Immacolata	Via Trento e Trieste, 39	Foglio 29; Mappale A; 114.	Servizi pubblici	Servizi religiosi esistenti	Areale
8	Chiesa Parrocchiale di San Clemente	Via Bartolomeo Colleoni, 4	Foglio 19; MappaleA; 334, 337.	Servizi pubblici	Servizi religiosi esistenti	Areale

1.6.2. Servizi religiosi di nuova previsione

n.	Denominazione	Indirizzo	Riferimenti catastali	Destinazione PGT	Piano Attrezzature religiose [PAR]	
					Tipologia	Formato
1	Centro Pastorale Ambrosiano San Pietro	Via San Carlo, 2	Foglio 3; Mappale A; 28; 30; 44; 186-191; 197; 200.	Servizi pubblici	Servizi religiosi esistenti	Areale
2	Oratorio San Pietro Martire	Via San Francesco d'Assisi, 15	Foglio 15; Mappale 36; 39.	Servizi pubblici	Servizi religiosi esistenti	Areale
3	Oratorio Paolo VI	Via Vittorio Veneto, 21	Foglio 11; Mappale 149-150.	Servizi pubblici	Servizi religiosi esistenti	Areale
4	Chiesa Parrocchiale di San Carlo	Via Sant'Ambrogio, 2	Foglio 10; Mappale A; 91.	Servizi pubblici	Servizi religiosi esistenti	Areale
5	Oratorio San Carlo	Via Sant'Ambrogio, 2	Foglio 10; Mappale A; 91; 318; 237.	Servizi pubblici	Servizi religiosi esistenti	Areale
6	Parrocchia Prepositurale dei SS. Gervaso e Protaso	Via Camillo Benso Cavour, 2	Foglio 13; Mappale A; 379; 381-382; 384; 389.	Servizi pubblici	Servizi religiosi esistenti	Areale
7	Beata Vergine Immacolata	Via Trento e Trieste, 39	Foglio 29; Mappale A; 114.	Servizi pubblici	Servizi religiosi esistenti	Areale
8	Chiesa Parrocchiale di San Clemente	Via Bartolomeo Colleoni, 4	Foglio 19; MappaleA; 334, 337.	Servizi pubblici	Servizi religiosi esistenti	Areale

2.NORME DI ATTUAZIONE

Art. 1 Natura e contenuti

1. Il Piano per le Attrezzature Religiose [PAR] è allegato Piano dei Servizi, esso è redatto ai sensi dell'art. 72 della Legge Regionale n. 12/2005 e s.m.i.
2. Il Piano per le Attrezzature Religiose individua e disciplina:
   - Le aree e gli edifici che accolgono attrezzature religiose esistenti;
   - Le aree da destinare a nuove attrezzature religiose, dimensionate e disciplinate esclusivamente sulla base delle esigenze locali e valutate le istanze avanzate dagli enti delle confessioni religiose, così come previsto dall'art. 70 della L.R. 12/2005 e s.m.i.
3. Il Piano per le Attrezzature Religiose non ha termini di validità ed è sempre modificabile al fine di un suo costante aggiornamento.
4. L'art. 72, comma 3, della Legge Regionale n. 12/2005 e s.m.i., prevede che il Piano per le Attrezzature Religiose sia sottoposto alla medesima procedura di approvazione dei piani che compongono il Piano di Governo del Territorio.

Art. 2 Elaborati del Piano per le attrezzature religiose

1. Il Piano per le attrezzature religiose è composto dai seguenti atti:
   a) Relazione e Norme Tecniche;
   b) Tavola "PAR 01 Attrezzature Religiose esistenti e di previsione", scala 1:5.000.
2. Le attrezzature religiose individuate nella tavola "PAR 01 Attrezzature religiose esistenti e di previsione" sono distinte in:
   a) Luoghi di culto e attrezzature religiose esistenti insistenti su aree/edifici, per le quali è individuata una pertinenza cartograficamente rappresentabile;
   b) Attrezzature religiose esistenti riferite a porzioni di un edificio, per le quali non è individuabile una pertinenza cartograficamente rappresentabile e pertanto indicate in modo puntuale;
   c) Luoghi di culto e attrezzature religiose da riqualificare.

Art. 3 Ambito di applicazione

1. Si considerano attrezzature religiose nel presente PAR i seguenti immobili:
   a) Gli immobili destinati al culto anche se composti da più edifici, compresa l'area di pertinenza destinata a sagrato;
   b) Gli immobili destinati all'abitazione dei ministri del culto, del personale di servizio;
   c) Gli immobili destinati ad attività di formazione religiosa;
   d) Gli immobili adibiti ad attività educative, culturali, sociali, ricreative e di ristoro compresi gli immobili e le attrezzature destinate alle attività di oratorio e similari che non abbiano fini di lucro;
   e) Gli immobili destinati a sedi di associazioni, società o comunità di persone in qualsiasi

forma costituite, le cui finalità statutarie o aggregative siano da ricondurre alla religione, all'esercizio del culto o alla professione religiosa quali sale di preghiera, scuole di religione o centri culturali non a carattere saltuario.

2. La realizzazione di nuove attrezzature religiose è sempre consentita sulle aree individuate dal presente PAR, ovvero da valutarsi su apposita richiesta.
3. In aggiunta alle aree individuate dal Piano per le Attrezzature Religiose, sulla base delle istanze presentate dagli enti istituzionalmente competenti in materia di culto, l'Amministrazione Comunale può prevedere, in attuazione del PGT, aree per l'accoglimento di nuove attrezzature religiose, nel rispetto dei criteri del presente PAR e della normativa vigente. Tale facoltà, attraverso apposita variante di cui all'art. 1, è consentita anche per gli ambiti interessati da provvedimenti già adottati o approvati.
4. Le attrezzature religiose, di cui al comma 1 del presente articolo, costituiscono opere di urbanizzazione secondaria ad ogni effetto, secondo le disposizioni normative vigenti ivi comprese le norme richiamate nella parte prima del presente documento.
5. Le attrezzature per servizi religiosi edificate anche con contributi pubblici e per quelle realizzate su aree cedute in diritto di superficie agli enti delle confessioni religiose, vige il vincolo di destinazione d'uso per almeno sessanta anni dall'erogazione del contributo, ai sensi dell'art. 71, comma 3, della L.R. 12/2005 e s.m.i.

Art. 4 Disciplina delle attrezzature religiose di nuova previsione

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 3, commi 3 e 4, delle presenti norme, l'individuazione di nuove aree da destinare ad attrezzature religiose, in aggiunta a quelle già previste dal presente Piano, avviene sulla base delle istanze presentate dagli enti istituzionalmente competenti in materia di culto, così come riconosciuti dall'ordinamento costituzionale e dalla legislazione statale, anche in attuazione delle intese con le confessioni religiose. Tali previsioni sono subordinate all'approvazione del Consiglio Comunale.
2. La realizzazione di nuove attrezzature religiose è subordinata al soddisfacimento dei criteri urbanistici ed edilizi definiti dalla Legge Regionale 12/2005 e smi e dalla normativa in materia edilizia-urbanistica, nonché al rispetto della legislazione vigente in materia ambientale.
3. Gli enti delle confessioni religiose, ai fini della realizzazione di attrezzature di interesse comune destinate a servizi religiosi, devono stipulare con il Comune apposita convenzione ai fini urbanistici che deve espressamente prevedere la possibilità della risoluzione o della revoca della medesima, in caso di accertamento, da parte del Comune, di attività non previste nella convenzione e la presenza di adeguate opere di urbanizzazione primaria o, se assenti o inadeguate, l'esecuzione o l'adeguamento con onere a carico dei richiedenti.
4. L'area sulla quale si prevede di installare una nuova attrezzatura religiosa deve essere dotata di idonee opere di urbanizzazione primaria e di strade di collegamento adeguatamente dimensionate, in caso di mancanza di tali opere il richiedente dovrà farsi carico degli oneri per la loro realizzazione o adeguamento.
5. La realizzazione di nuove attrezzature religiose, ai sensi dell'art. 71 comma 7 della LR

12/05, è ammessa a condizione che:

- Non vi sia una distanza adeguata tra gli edifici religiosi, a titolo esemplificativo nel raggio di 500 metri distanza percorribile a piedi. Tale verifica dovrà avvenire preventivamente alla presentazione dell'istanza di rilascio del titolo abilitativo per l'attrezzatura religiosa di nuova previsione. Sono fatte salve differenti disposizioni definite da deliberazione di Giunta regionale.
- Uno spazio con destinazione parcheggio pubblico in misura non inferiore al 200% della SL [Superficie Lorda] dell'edificio da destinare a luogo di culto;
- La realizzazione di adeguati servizi igienici, nonché prevedere l'accessibilità alle strutture anche da parte di persone disabili in conformità alla normativa vigente in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.
- Il piano dei servizi può prevedere in aggiunta un minimo di posteggi determinati su coefficienti di superficie convenzionali.

6. Inoltre, l'intervento su aree libere di cui al presente articolo è soggetto all'applicazione dei seguenti parametri:
    - **IF** [Indice di edificabilità Fondiaria] ≤ 0,30 mq/mq o SL [Superficie Lorda] esistente comprovata dai titoli abilitativi rilasciati;
    - **IC** [Indice di Copertura] ≤ 40% o esistente;
    - **H** edificio [altezza dell'edificio] ≤ 10 m. Potranno essere valutati interventi in deroga all'altezza massima H edificio, nei casi di interventi edilizi unitari sugli organismi architettonici, previo parere favorevole della Commissione Comunale per il Paesaggio.
7. Le scelte morfo-tipologiche dei progetti dovranno essere valutate dalla Commissione Comunale per il Paesaggio.

Art. 5 Disciplina delle attrezzature religiose esistenti

1. Le disposizioni del precedente articolo 4 non si applicano alle attrezzature religiose esistenti all'entrata in vigore della Legge Regionale n. 2/2015 recante "Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2015, n. 12 – Principi per la pianificazione delle attrezzature religiose". Esse sono da ritenersi pertanto confermate nel loro uso, fatta salva la verifica della loro legittimità.
2. Per le attrezzature religiose esistenti indicate nella Tavola "PAR 01 Attrezzature Religiose esistenti e di previsione" e per quelle esistenti non indicate nel PAR vale il relativo provvedimento o titolo abilitativo legittimo.
3. Per le attrezzature religiose esistenti ricadenti nei Parchi Regionali, vige l'azzonamento e le connesse normative di attuazione dei rispettivi Piani Territoriali di Coordinamento.
4. All'aggiornamento delle attrezzature religiose esistenti alla data di pubblicazione sul BURL il 04/11/2015 del PGT vigente si provvede con determinazione dirigenziale.
5. In caso di dismissione di un'attrezzatura esistente, sulla base dell'istanza presentata dagli enti istituzionalmente competenti in materia di culto e previo deposito di

dichiarazione asseverata documentata, con la quale si certifica il cessato uso, l'attrezzatura in oggetto viene azzonata a area per attrezzature e servizi esistenti del Piano dei Servizi con deliberazione di Consiglio Comunale, senza che il nuovo azzonamento configuri variante urbanistica.

Art. 6 Disciplina delle attrezzature religiose urbanisticamente non rilevanti

Non sono urbanisticamente rilevanti le attrezzature religiose aventi dimensioni non superiori ai 250 mq di SL.

1. Tali attrezzature non possono essere installate nelle zone aventi destinazione residenziale e sono sempre compatibili e ammesse esclusivamente nelle zone produttive.
2. Per l'adeguamento o la realizzazione di edifici dedicati ad attrezzature urbanisticamente non rilevanti è fatto obbligo di:
   a) Reperire uno spazio con destinazione parcheggio pubblico in misura non inferiore al 100% della SL [Superficie Lorda] dell'edificio da destinare a luogo di culto adiacente o comunque a distanza non superiore a 200 mt.;
   b) Realizzare adeguati servizi igienici, nonché prevedere l'accessibilità alle strutture anche da parte di persone disabili in conformità alla normativa vigente in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.
3. L'intervento edificatorio su aree libere è soggetto all'applicazione dei seguenti parametri:
   a) IF [Indice di edificabilità Fondiaria] ≤ 0,30 mq/mq o SL [Superficie Lorda] esistente comprovata dai titoli abilitativi rilasciati;
   b) IC [Indice di Copertura] ≤ 40% o esistente;
   c) H edificio [altezza dell'edificio] ≤ 10 m

PAR